



COMUNICATO DEL PRESIDENTE

del 16 aprile 2025

Indicazioni riguardanti l'applicazione della disciplina del funzionamento del FVOE come modificata dal d.lgs. n. 209/2024.

Il decreto correttivo ha integrato la disciplina del funzionamento del FVOE con l'inserimento di nuove disposizioni volte a colmare alcune lacune nella regolazione dell'istituto emerse in sede di prima applicazione del Codice.

Si fa riferimento a:

1. il comma 5-bis dell'articolo 35, in tema di consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE;
2. il comma 3-bis dell'articolo 99, in tema di malfunzionamento del FVOE.

Con il presente Comunicato, l'Autorità intende fornire indicazioni riguardanti l'applicazione di queste nuove previsioni normative, al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi e scongiurare prassi applicative non uniformi e foriere di contenzioso.

Per facilitare l'operatività dei soggetti procedenti si allega al presente Comunicato una tabella recante l'elenco delle certificazioni acquisibili tramite il FVOE con modalità sincrona, l'elenco delle certificazioni acquisibili in modalità asincrona con l'indicazione del rispettivo tempo di reazione e l'elenco di quelle non ancora acquisibili tramite FVOE.

1. Consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE

Con il comma 5-bis¹ dell'articolo 35 il legislatore ha inteso superare la necessità che il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, prima di accedere al FVOE, chieda

¹ “In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.”



preventivamente all'operatore economico l'autorizzazione all'accesso, come previsto dall'articolo 3.3, lett. b) della delibera n. 262/2023.

La nuova disposizione consente alla stazione appaltante/ente concedente l'accesso al FVOE in presenza del consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale rilasciato dall'operatore economico in sede di offerta.

La versione aggiornata del bando tipo n. 1/2023, attualmente in fase di predisposizione, conterrà specifiche clausole riguardanti la formulazione del consenso. La comunicazione all'Anac da parte del RUP, o di altro soggetto a ciò delegato, tramite la scheda S2, dell'elenco dei soggetti che partecipano alla gara, vale a certificare nei confronti dell'Autorità che l'elenco presentato annovera solo soggetti che partecipano alla gara e che tali soggetti hanno manifestato il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE.

Le responsabilità civili e penali di un trattamento non autorizzato di dati sensibili avvenuto tramite il FVOE ricadono sul soggetto che ha inviato la scheda S2.

Pertanto, l'Anac non avrà necessità di acquisire alcuna ulteriore specifica comunicazione in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso per l'accesso al FVOE da parte della stazione appaltante/ente concedente.

2. Ipotesi di malfunzionamento di cui all'articolo 99, comma 3 bis del Codice

L'articolo 99, comma 3-bis² disciplina il malfunzionamento anche parziale del FVOE. La disposizione trova applicazione nelle ipotesi in cui il dato acquisibile tramite il FVOE, per un malfunzionamento dello stesso FVOE o delle piattaforme/banche dati ad esso interconnesse, non viene messo a disposizione della stazione appaltante/ente concedente entro 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione.

² "In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità."



In questo caso, la stazione appaltante/ente concedente, previa richiesta di una nuova autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti che non è stato possibile verificare, può disporre l'aggiudicazione, ferma restando l'attivazione di quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 3-bis nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti da parte dell'operatore economico.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di stazioni appaltanti/enti concedenti sulla possibilità che il malfunzionamento che impedisce l'ottenimento, tramite il FVOE, di un dato acquisibile in modalità asincrona entro il tempo di reazione previsto per la specifica tipologia di dato sia solo temporaneo; in questo caso, la stazione appaltante/ente concedente, invece di attendere la decorrenza dei trenta giorni per procedere all'aggiudicazione, può ridurre i tempi di conclusione del procedimento interrogando nuovamente il sistema al fine di ottenere il dato richiesto in tempo utile.

Si invitano pertanto le stazioni appaltanti/enti concedenti che si trovino in simili circostanze ad effettuare una nuova richiesta tramite il sistema prima che siano decorsi i trenta giorni previsti dalla norma.

Al fine di rendere più certe le attività ai soggetti procedenti, ANAC evidenzia sul proprio sito i disservizi dei propri sistemi quando sono temporalmente rilevanti.

Dai casi di malfunzionamento disciplinati dal comma 3-bis dell'articolo 99, vanno tenute distinte le ipotesi in cui le certificazioni necessarie ai fini della comprova non sono acquisibili tramite il FVOE in quanto l'Ente certificatore non le produce o non le centralizza presso una banca dati, o non mette a disposizione la relativa banca dati. Si tratta di alcune ipotesi, numericamente ridotte, elencate nell'allegato al presente Comunicato, rispetto alle quali l'intero articolo 99 non può trovare applicazione per l'oggettiva impossibilità di attivare interconnessioni interoperanti con banche dati inesistenti o non rese disponibili da parte dell'Ente certificatore.

Queste certificazioni possono essere acquisite solo tramite le modalità seguite prima dell'efficacia della digitalizzazione. Pertanto, quando si rivelino necessarie ai fini della comprova dei requisiti generali o speciali, le stazioni appaltanti/enti concedenti sono tenute ad attivarsi tempestivamente per richiederle direttamente ai rispettivi Enti certificatori.

Si ritiene che, in forza dell'applicazione analogica del comma 3-bis dell'articolo 99, in caso di inutile decorso di trenta giorni dalla richiesta, la stazione appaltante/ente concedente, anche in questo caso, sia autorizzata a disporre comunque l'aggiudicazione, previa acquisizione dell'autocertificazione dell'operatore



economico, fermo restando l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

L'Anac avrà cura di aggiornare il richiamato elenco a mano a mano che sarà possibile attivare interconnessioni interoperanti con le banche dati attualmente mancanti.

Il Presidente

Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 30 maggio 2025

Per il segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente